



12591-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Paolo Bruno

- Presidente -

Rosa Pezzullo

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Irene Scordamaglia

Giuseppe Riccardi

- Relatore -

Sent. n. sez. 2838
UP CC - 14/11/2016
R.G.N. 17165/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/03/2015 della Corte di Appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile, Avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore, Avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/03/2015 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza emessa il 22/09/2011 dal Tribunale di Pesaro, con la quale (omissis) (omissis) veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione, condizionalmente

cf

sospesa, per il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.), per avere, quale addetto alla vigilanza presso il centro commerciale (omissis), costretto (omissis) (omissis) a subire una perquisizione personale all'interno degli uffici del centro medesimo, facendole togliere i pantaloni e sollevare la maglietta.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di (omissis) (omissis), Avv. (omissis), deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: lamenta che nonostante la perquisizione sia stata eseguita da una donna, e non dall'imputato, costui sia stato condannato per il reato di violenza privata; la sentenza impugnata ha, infatti, riconosciuto il rispetto del pudore della p.o. da parte dell'imputato, ma non ne ha riconosciuto l'estraneità; peraltro, alcuna costrizione vi è stata, in quanto la p.o. era libera di muoversi, aveva la disponibilità del telefono cellulare con il quale poteva avvertire le forze dell'ordine, poteva allontanarsi; tali elementi depongono per un giudizio di inattendibilità della persona offesa e della madre, anche in considerazione dell'interesse economico sotteso alla costituzione di parte civile, e delle inesattezze (sul colore della camicia indossata dall'imputato) emerse nel corso della deposizione.

2.2. Con memoria pervenuta il 26/10/2016, nel ribadire le doglianze già proposte, ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va innanzitutto evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria formulata dalla sentenza impugnata, in quanto sollecitano, *ictu oculi*, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie della violazione di legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale.

Invero, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, e prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio; tuttavia, gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il

giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se impicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961).

Del resto, la doglianza relativa all'esecuzione della perquisizione da parte di una collaboratrice di sesso femminile, per salvaguardare il pudore della persona offesa, oltre ad integrare una censura di fatto, esulante dalla base valutativa di questa Corte, non esclude che la perquisizione illegittima sia stata disposta dall'odierno ricorrente, sulla cui individuazione non sussiste contestazione, che, a prescindere dal formale ruolo rivestito (essendo irrilevante che egli fosse un portiere o un addetto alla vigilanza), aveva il dominio finalistico dell'azione illecita; il rispetto del pudore, dunque, non esclude l'arbitrarietà e l'illiceità penale del fatto, avendo viceversa integrato l'elemento fattuale per il quale sono state riconosciute le attenuanti generiche.

Anche in relazione alla pretesa assenza di costrizione, desumibile dal fatto che la persona offesa era libera di muoversi durante il 'controllo', giova rammentare che ai fini del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa. Pertanto, la sottoposizione ad una perquisizione arbitraria e, per ciò, ingiustificata, di una persona, da parte di un soggetto privo di qualsiasi legittimazione, costituisce un fatto di violenza fisica che si esplica direttamente sulla vittima, avuto riguardo alle condizioni particolari e ambientali in cui la stessa venga a trovarsi e, quindi, si svolga il fatto, che siano idonee ad eliminare e, comunque, a ridurre notevolmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà (Sez. 2, n. 11641 del 06/03/1989, Savini, Rv. 182005).

In ordine alle pretese imprecisioni che inficerebbero l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, infine, la Corte territoriale ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che le imprecisioni nel rievocare i dettagli degli indumenti

indossati dall'imputato concernevano elementi di contorno della deposizione, insuscettibili di minare il giudizio di attendibilità formulato. Al riguardo, invero, va ribadito che, in tema di valutazione della prova, e con specifico riguardo alla prova testimoniale, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio ragionamento l'ipotesi che il teste dica scientemente il falso o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della propria deposizione, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. Ciò significa che, in assenza di siffatti elementi, il giudice deve partire invece dal presupposto che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come certamente vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre eventuali fonti probatorie di pari valenza. La detta incompatibilità, inoltre, deve essere ravvisata solo quando essa incida sull'elemento essenziale della deposizione, e non su elementi di contorno relativamente ai quali appaia ragionevolmente prospettabile l'ipotesi che il teste sia caduto in errore di percezione o di ricordo, senza per ciò perdere di obiettiva credibilità per ciò che attiene l'elemento centrale (Sez. 1, n. 3754 del 13/03/1992, Di Leonardo, Rv. 189725).

Quanto all'interesse economico sotteso alla costituzione di parte civile che comprometterebbe l'attendibilità della persona offesa, è pacifico che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'*iter* logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (*ex multis*, Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).

Nel caso in esame, l'attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, è stata affermata sulla base delle dichiarazioni circostanziate e costantemente ripetute, dell'individuazione fotografica e, successivamente, del riconoscimento personale in aula dell'imputato, nonché delle dichiarazioni convergenti della madre della persona offesa, (omissis), e del foglio presenze del centro commerciale (omissis), attestante la presenza in servizio dell'odierno ricorrente.

2.1. Il motivo nuovo, con il quale è stata richiesta l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato.

Al riguardo va ribadito che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-*bis* cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593); in tali casi, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett I), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Pertanto, la nuova causa di non punibilità può essere applicata nel giudizio di legittimità con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ogniqualvolta emerga, dal contenuto di quest'ultima, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per l'operatività dell'istituto previsto dall'art. 131 *bis* cod. pen., nonché un apprezzamento del giudice di merito coerente con tale soluzione (Sez. 6, Sentenza n. 44683 del 15/09/2015, T., Rv. 265114; Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264795).

Tanto premesso, nel caso in esame la particolare tenuità del fatto risulta non configurabile in ragione della stessa valutazione della sentenza impugnata, che, rigettando la richiesta difensiva di applicazione del minimo edittale, ha confermato la determinazione della pena base operata discostandosi dal minimo edittale, in tal senso espressamente considerando la gravità del fatto – definito *"una pesante ingerenza nella sfera della intimità e della riservatezza della persona"* - in termini incompatibili con l'invocata causa di non punibilità.

Non sussistono, pertanto, le condizioni di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131 *bis* cod. pen. .

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della

sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .

Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, (omissis) , che si liquidano, sulla base dei valori medi del D.M. 55/2014, in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 14/11/2016

Il Consigliere estensore


Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente

Paolo Bruno

Paolo Bruno



Carmela Lanzuse

